

Risposta n. 156/2026

OGGETTO: Rilevanza reddituale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa – Articolo 6, comma 2 del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante dichiara che:

- *"sta procedendo al pagamento di numerose sentenze relative a dei giudizi mediante i quali i dipendenti dell'Azienda fanno richiesta di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o per il servizio sostitutivo, in relazione a tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere";*
- *"i Giudici, nella quasi totalità dei casi, hanno riconosciuto al dipendente il diritto alla mensa, identificandolo con il diritto alla pausa per tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore";*

- è stato notificato *"un numero considerevole di sentenze di condanna al pagamento della sorte e dei conseguenti interessi legali o rivalutazione monetaria (la somma tra le due più favorevole al dipendente)"*.

Ciò posto, al fine di predisporre correttamente il pagamento di quanto stabilito dai giudici in favore dei suddetti dipendenti, l'Istante chiede quale sia il corretto *"regime di tassazione da applicare alle seguenti voci di pagamento:*

a) risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia;

b) risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo;

c) interessi o rivalutazione monetaria in relazione alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b)".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante fa presente che, "per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985) e in alcune sentenze il danno da mancato godimento della pausa pranzo è definito come "ristoro psicofisico".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che «[i] *proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati*».

In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e, conseguentemente, vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettate a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).

Ciò posto, nel caso in esame, si osserva che, in base a quanto rappresentato dall'*Istante* e confermato anche dalle sentenze allegate all'istanza, "[c]on il ricorso non è stata [...] chiesta la monetizzazione del pasto (preclusa dal comma 4 dell'art. 29 CCNL citato), ma il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle 6 ore, danno rispetto al quale il controvalore del buono pasto costituisce semplicemente un criterio equitativo di liquidazione. La domanda dunque è pienamente ammissibile [...]".

In sostanza, dunque, le somme corrisposte a titolo di "*risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia*" e di "*risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo*" integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto

non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.

In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**